



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CROATTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 2018

Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ha lo scopo di portare a termine il lungo iter legislativo, avviato nel 2007, per il distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e della loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna. Con le delibere dei consigli comunali di Montecopiolo n. 7 del 1° marzo 2007 e di Sassofeltrio n. 21 del 17 marzo 2007 sono state formulate le richieste di *referendum* - ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione - per dare la possibilità ai cittadini di decidere circa il distacco dei suddetti comuni dalla regione Marche e per la loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna. L'Ufficio centrale per il *referendum*, costituito presso la Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 12 della legge 25 maggio 1970, n. 352, con due successive ordinanze del 3 maggio 2005 e del 28 marzo 2007, ha dichiarato la legittimità della richiesta di tali *referendum*, disponendo altresì l'immediata comunicazione delle stesse ordinanze al Presidente della Repubblica e al Ministro dell'interno.

A seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2007, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2007, con il quale sono stati indetti, nel territorio dei comuni di Montecopiolo e di Sassofeltrio, i suddetti *referendum*, con la convocazione dei relativi comizi per il giorno 24 giugno 2007.

Entrambi i *referendum* hanno dato risultato favorevole facendo registrare un con-

senso pari all'84 per cento nel comune di Montecopiolo e dell'87,28 per cento nel comune di Sassofeltrio. Tali risultati sono stati comunicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 10 luglio 2007. L'8 settembre 2007 è scaduto il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del risultato del *referendum* per la presentazione, da parte del Ministro dell'interno, al Parlamento del disegno di legge ordinaria per la modifica dei confini delle regioni coinvolte così come disposto dall'articolo 45, quarto comma, della legge n. 352 del 1970.

Il consiglio provinciale di Rimini e il consiglio regionale della regione Emilia-Romagna hanno espresso parere favorevole per l'aggregazione dei due comuni alla regione Emilia-Romagna. La regione Marche nonostante le ripetute sollecitazioni si è espressa con nota protocollo n. 20/AC/2012 a firma dell'assessore Antonio Canzian, comunicando che la regione non adotterà mai provvedimenti in merito.

Nel frattempo, la legge 3 agosto 2009, n. 117, ha disposto il distacco dei confinanti comuni della Valmarecchia (Castel delci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello) dalla regione Marche e la loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna. Ciò ha comportato ulteriori disagi per la popolazione venendo a mancare servizi di tipo amministrativo, sanitario o afferenti all'istruzione di cui essi si servivano. Per tali motivi giova segnalare che il distacco di tali comuni non comporta trasferimenti amministrativi di ospedali, scuola, caserme che invece hanno interessato il passaggio degli altri sette comuni. Anche la comunità montana Alta Valmarecchia,

composta dai sette comuni già citati, ha deliberato all'unanimità in favore del passaggio dei due comuni.

Tutto ciò premesso, si auspica una rapida approvazione del presente disegno di legge

affinché sia rispettata la scelta delle popolazioni interessate che, con *referendum*, si sono espresse democraticamente e a larghissima maggioranza evitando qualsiasi altro illegittimo ritardo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Distacco e aggregazione)

1. I comuni di Montecopiolo e di Sassofeltrio sono distaccati dalla regione Marche e sono aggregati alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, in considerazione della loro particolare collocazione territoriale e dei peculiari legami storici, economici e culturali con i comuni limitrofi della medesima provincia.

Art. 2.

(Adempimenti amministrativi)

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno nomina, con proprio decreto e sentite le regioni Emilia-Romagna e Marche e le province di Rimini e di Pesaro e Urbino, un commissario con il compito di promuovere gli adempimenti necessari per l'attuazione dell'articolo 1.

2. Il commissario di cui al comma 1, d'intesa con le regioni Emilia-Romagna e Marche e con le province di Rimini e di Pesaro e Urbino, individua l'amministrazione che ha il compito di sostenere gli oneri derivanti dall'attività del commissario medesimo. Gli enti interessati concorrono, nel rispetto del principio di leale collaborazione, agli adempimenti necessari all'attuazione dell'articolo 1 per mezzo di accordi, intese e atti congiunti, garantendo continuità nelle prestazioni e nell'erogazione dei servizi e definendo e regolando i profili successivi, anche in materia di beni demaniali e patrimoniali, disponibili e indisponibili, nonché

in materia fiscale e finanziaria. Il processo di distacco e aggregazione deve essere effettuato assicurando l'incolumità pubblica, la tutela della salute, la parità di accesso alle prestazioni e ogni altro interesse primario dei residenti dei territori coinvolti, arrecando loro il minor disagio possibile.

3. I sindaci dei comuni di cui all'articolo 1 partecipano, con funzioni consultive, alle attività di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Le regioni Marche ed Emilia-Romagna e le province di Pesaro e Urbino e di Rimini provvedono agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ove uno o più tra tali adempimenti non siano stati espletati entro il predetto termine, il commissario di cui al citato comma 1 fissa un ulteriore congruo termine; agli adempimenti che risultino non ancora espletati allo scadere di tale ulteriore termine provvede il commissario stesso, con proprio atto, in ogni caso assicurando che gli adempimenti necessari siano posti in essere entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. In conseguenza delle variazioni territoriali previste dalla presente legge, i comuni di Montecopiolo e di Sassofeltrio cessano di far parte del collegio Marche 01, di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 122, ed entrano a fare parte del collegio Emilia-Romagna 07, di cui alla medesima tabella A.

6. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Pesaro e Urbino o della regione Marche, e relativi a cittadini e a enti compresi nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1, sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici costituiti nell'ambito della provincia di Rimini o della regione Emilia-Romagna.

7. Per la rimodulazione dei trasferimenti erariali alle province si applica l'articolo 4, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42.

8. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00